

COMUNE DI CARDINALE

(Provincia di Catanzaro)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **16** del Reg.

Data: **04/05/2017**

Oggetto: Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **QUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore **17,30** nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione;

Sono intervenuti i signori:

N°		PRESENTI	ASSENTI
1	Rag. Giuseppe MARRA	X	
2	Dott. Catuscia MAZZA		X
3	Sig. Gerardo MARRA	X	
4	Sig. Gerardo FULCINITI	X	
5	Geom. Umberto MARRA	X	
6	Sig. Danilo STAGLIANO'	X	
7	Avv. Ivan POSCA		X

Così presenti n. **5** (CINQUE) consiglieri su **7** assegnati.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Mario Guarnaccia.

Il Signor **Rag. Giuseppe MARRA**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, affermando che occorre adempiere a un obbligo di legge, provvedendo alla ricognizione delle Società partecipate. In merito riferisce che il Comune è socio Asmenet in misura minimale, nella misura dello 0,40%, mentre per quanto riguarda il GAL e il Consorzio di Metanizzazione, gli stessi non rientrano nelle Società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

a) del decreto legislativo n. 50 del 2016”; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute; individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;
RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano.
VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data odierna, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni;
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CARDINALE

88062 PROVINCIA DI CATANZARO

Cod. Fisc. 00297900797

Tel. 0967/93051 Fax 0967/939928

Numero Verde 800 141665

www.comune.cardinale.cz.it

ELENCO PARTECIPATE

Ragione sociale	Data costituzione	Numero zioni/quote	Valore sottoscritto	Quota %
Consorzio Metanizzazione Pre Serre	29.11.1997	0,5 per ab.		6,67
Asmenet	29.07.2011	0,40 per ab.		
Gal Serre Calabresi	13.5.1997	51	€ 50,00	



COMUNE DI CARDINALE

88062 PROVINCIA DI CATANZARO

Cod. Fisc. 00297900797

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente a oggetto Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Cardinale 02/ 05/2017

IL RESPONSABILE
f.to Domenico Chiera

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente a oggetto Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Cardinale 02/ 05/2017

IL RESPONSABILE
f.to Ing. Antonio Nistico'

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente a oggetto Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Cardinale 02/ 05/2017

IL RESPONSABILE
f.to Rag. Antonietta Pelaggi

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to Rag. Giuseppe Marra)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dr. Mario Guarnaccia)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi 12/05/2017, n. 334 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n°267..

IL MESSO COMUNA
f.to come originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Mario Guarnaccia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, a decorrere dal **04/05/2017** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

/__/_/ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Mario Guarnaccia)

/_X_/ E' copia conforme all'originale